

All. A3 Schema di convenzione

Allegato A3 - Schema di convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO E _____ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI PARTENARIATO AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DIURNO SPERIMENTALE LABORATORIO ARTI VISIVE PER IL PERIODO 01.09.2025 – 31.08.2027 AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2008 E DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 E SMI.

L'anno duemilaventicinque, addì _____ del mese _____, presso la sede del Comune di Bovisio Masciago.

TRA

- Il Comune di Bovisio Masciago con sede in p.zza O. Biraghi 3 – codice Fiscale 03959350152, Partita IVA 00767730963 rappresentato dalla dott.ssa Pina Di Rago, in qualità di Dirigente del Settore Servizi alla Persona, d'ora in avanti **"AP"** (Amministrazione procedente);

E

- _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in _____, allavia/piazza _____, n. _____ (CAP _____), Partita IVA _____, C.F. _____, iscritta nel _____ con il numero _____, d'ora in avanti **"EAP"** (Ente Attuatore Partner).

Richiamate:

- la determinazione n. _____ del _____ di avvio del procedimento per l'attivazione di un partenariato con ETS ai fini della co-progettazione in oggetto;
- la determinazione n. _____ del _____ di approvazione verbale della Commissione giudicatrice di valutazione ed è stato selezionato l'Ente Attuatore Partner (EAP) con cui attivare il tavolo di coprogettazione;
- la determinazione n. _____ del _____ con cui sono stati approvati i verbali del Tavolo di co-progettazione, il Progetto Definitivo e la Convenzione definitiva per la regolamentazione dei rapporti di partenariato per la gestione del servizio diurno sperimentale denominato "Laboratorio Arti Visive" per il periodo 01.09.2025 – 31.08.2027".

Rilevato, infine, che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti:

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e ss. mm.;
- la Legge n. 106/2016; (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale);
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- la Legge n. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni ed agli Enti Locali”;
- Il D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”;
- la L.R. 11/08/2015 - n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 28/01/2025, esecutiva, ad oggetto “Nota di aggiornamento D.U.P. e approvazione Bilancio di previsione 2025/2027 e documenti correlati”.
- la deliberazione di Giunta comunale n. 12/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) 2025/2027”;
- il Decreto Sindacale n. 14/2024

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione dei rapporti per la organizzazione e gestione del servizio diurno sperimentale rivolto a persone adulte diversamente abili denominato “Laboratorio Arti Visive” per il periodo 01.09.2025 – 31.08.2027, ai sensi della legge regionale n. 3/2008 e dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 e s.m.i. ai sensi del Progetto Definitivo (PD) approvato con Determinazione n. del .././.. , allegato alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

1.2) L’EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività co-progettate con l’AP siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.3) In ragione di quanto precede, l’EAP assume l’impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale, per assicurare la migliore tutela dell’interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall’Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

2.1) La presente convenzione ha validità dal 01.09.2025 al 31.08.2027.

2.2) Al termine del biennio, previa verifica del percorso attivato, lo stesso potrà essere riproposto per ulteriori due (2) anni.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizioni dalle parti)

3.1) A.P.

Per la realizzazione degli interventi previsti dall’Avviso, l’AP metterà a disposizione dell’EAP le seguenti risorse, meglio elencate al punto ____ del Progetto Definitivo (PD) approvato e così sintetizzate:

- a. risorse economiche stimate per la co-progettazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi oggetto della presente procedura, per il periodo 01.09.2025 al 31.08.2027 pari a € 160.000,00=. Il trasferimento di risorse dal Comune al partner avverrà a titolo di contributo ex art. 12 della legge n. 241/1990. Lo stanziamento finanziario del Comune si intende al lordo della ritenuta di legge del 4% ex art 28 del D.P.R. 600/1973; l’erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta, qualora applicabile.

- b. beni immobili: porzione di immobile di proprietà comunale sito in via Piazza San Martino, 7 – della superficie complessiva di mq 297, identificato al catasto come segue: mappale 452 foglio 12 sub: // - Piano Terra
- c. beni mobili elencati (allegato inventario – Allegato A4).

A tale ultimo proposito, si precisa che tali risorse non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso. Le risorse messe a disposizione dalla **AP** potranno essere rimodulate nel caso dovessero essere reperiti ulteriori finanziamenti sulle tematiche oggetto della presente co-progettazione, ad esempio tramite bandi pubblici o privati e nel caso di ulteriori stanziamenti di bilancio nel corso del periodo convenzionale. Tali eventuali variazioni delle risorse economiche saranno in ogni caso oggetto di condivisione e approvazione nell'ambito di uno specifico tavolo di coprogettazione straordinario dedicato.

Lo schema di Convenzione potrà essere anch'esso suscettibile di modifiche e integrazioni che si rendano opportune o necessarie durante i tavoli.

3.2) E.A.P.

Per la realizzazione degli interventi previste, l'EAP metterà a disposizione le seguenti risorse, meglio elencate al punto ____ del Progetto Definitivo (PD) approvato e così sintetizzate:

Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall' EAP.

4.2) Il personale dell'EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) Il Responsabile Coordinatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà – oltre al legale rappresentante dell'EAP – il referente per i rapporti con l'AP, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'EAP si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) L'EAP è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'AP con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

4.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – (Assicurazioni)

5.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici dell'AP, l'EAP provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) L'EAP è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'AP è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente o indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

5.3) l'EAP si impegna a stipulare una polizza RCT/RCO con massimali almeno pari a quelli di seguito indicati:

- massimale minimo per sinistro Euro 5.000.00,00=
- massimale minimo per persona Euro 3.000.00,00=
- massimale minimo per danni a cose Euro 3.000.00,00=

Le polizze sopra specificate, aventi validità per tutta la durata dell'appalto, dovranno essere presentate dalla EAP alla AP entro il termine stabilito dalla stessa e, comunque, prima dell'inizio del servizio.

Art. 6 – (Importo riconosciuto per la realizzazione degli interventi)

6.1) L'importo riconosciuto a «.....» per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 160.000,00= (Iva inclusa, ove dovuta), e verrà corrisposto bimestralmente.

6.2) L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:, indicando gli estremi del procedimento indetto da

Art. 7 – (Divieto di cessione)

7.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'AP. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare all'AP le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)

8.1) L'AP assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall' EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss. mm.

8.3) L'EAP con cadenza quadrimestrale procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'AP potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

8.4) A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'EAP presenterà – entro e non oltre 30 giorni – una relazione conclusiva, nella quale sarà indicato anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)

9.1) Ai sensi della vigente disciplina di settore, l'EAP assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'AP.

9.2) Responsabile del trattamento per l' EAP è il, mentre il Responsabile del trattamento per l'AP è il

Art. 10 – (Inadempienze e penali)

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'AP si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP possa produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'AP, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sull'importo dovuto, secondo i seguenti criteri:
- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l' EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal PD: penale da min. € 250,00 a max € 500,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda l'AP nell'Avviso pubblicato, mentre per l'EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – (Risoluzione)

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, l'AP liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto Definitivo;
- quando l'EAP si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;

- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo riconosciuto.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'AP, in forma di lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 12 – (Rinvii normativi)

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 13 – (Controversie)

13.1) Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Monza.

Art. 14 – (Registrazione)

14.1) La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico della EAP.

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRME

Per

.....

Per il «..... »

.....